



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sell. P. Sem.
Civit. Rag. Tebo
il 22-02-2010
Il Resp. del Sett. V
L'Istruttore Amministrativo
Dr. Salvatore
Antonio Bono

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE V

Servizio III - Contratti e Concessioni Cimiteriali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>18-02-2010</u> N. <u>203</u> N. Settore <u>13</u> Data <u>04-02-2010</u>	OGGETTO: Modifica intestazione concessione suolo cimiteriale a Marina di Ragusa a seguito compartecipazione a spese. Ditte: Rosa Enrichetta e Di Martino Salvatore.
---	--

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL.	CAP.	IMP. non comporta impegno di spesa
FUNZ.	SERV.	INTERV.
IL RAGIONIERE		

L'anno duemiladieci, il giorno quattro del mese di febbraio nell'Ufficio del Settore V, su proposta del Funzionario Capo Servizio Dr. Antonio Vittoria, il Dirigente Dr. Giuseppe Mirabelli, ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che a seguito determinazione n. 261 del 20/03/2000 a Rosa Enrichetta, nata a Pozzallo il 25/11/1920 e residente a Ragusa in via Leonardo Da Vinci n. 24, sono stati concessi mq.14,00 di suolo cimiteriale a Marina di Ragusa, 1° ampliamento, lotto n. 31, su cui edificare un sepolcro;

Vista l'istanza del 02/10/2009, prot.n. 78479, confermata con dichiarazione sostitutiva di notorietà di Rosa Enrichetta del 03/11/2009, con la quale la su indicata concessionaria ha chiesto a questa Amministrazione che la concessione del suolo in parola venga estesa a Di Martino Salvatore, in quanto la concessionaria, **"a causa di proprie difficoltà economiche, non è in grado di affrontare le spese per la realizzazione del manufatto funerario, per cui deve necessariamente ricorrere a terzi per la ripartizione delle spese per la costruzione della cappella"**;

Considerato che Di Martino Salvatore ha dichiarato con atto sostitutivo di notorietà del 14/12/09 il suo interesse alla cointestazione e alla compartecipazione alle spese per il completamento della cappella funeraria in argomento, stante le difficoltà economiche di Rosa Enrichetta;

Ritenuto che non si ravvisano motivi di lucro o speculazione nella suddetta richiesta;

Visto l'art. 84, comma III , IV e V del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;

Tutto ciò premesso:

Visto l'art. 53, B.2, del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali;

D E T E R M I N A

- 1) Integrare la concessione di cui alla Determinazione n. 261 del 20/03/2000 del lotto n. 31, mq. 14.00, sito nel 1° ampliamento del cimitero di Marina di Ragusa, intestata a Rosa Enrichetta, cointestandola a Di Martino Salvatore, nato a Ragusa il 20/11/1952, ivi residente in via Archimede n. 17/D, per i motivi espressi in premessa;
- 2) L'atto di concessione è da ritenersi valido ed efficace solo se il Concessionario non sia titolare di diritto d'uso su altra sepoltura privata o collettiva in questo Comune o altrove;
- 3) Il diritto d'uso della sepoltura sarà riservato al concessionario ed ai componenti della sua famiglia che vengono individuati nel coniuge del titolare, qualora non ci sia separazione di fatto, negli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado e nei coniugi di costoro;
- 4) Resta fermo che la persona cui l'area è concessa assume la qualifica di concessionario fondatore che manterrà per tutta la durata della concessione, trasmettendo solo il diritto all'inumazione o alla tumulazione ai propri discendenti in linea retta in qualunque grado ed ai coniugi di questi, fatte salve le deroghe regolamentari puntualmente previste;
- 5) Il concessionario, in assenza di aventi diritto, potrà designare con effetto vincolante anche per il coniuge, nel contratto di concessione o anche successivamente o per testamento, la persona estranea o le persone nell'ambito della parentela cui riconoscere alla sua morte il diritto di sepoltura, ai sensi dell'art. 112 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
- 6) Il Concessionario si obbligherà ad accettare ed osservare, senza limitazione alcuna, tutte le disposizioni regolamentari di Polizia Mortuaria, presenti e future, sia generali che locali, ed, in particolare, quelle relative alle modalità di esercizio del diritto d'uso della sepoltura, o, comunque, di perdita di tale diritto;

7) Le spese inerenti e dipendenti del contratto saranno tutte a carico del concessionario.

ISTANZA PARTE INTEGRANTE

All. fotocopie: n.2 Dichiarazioni sostitutive di notorietà; Deliberazione n.261/2000.

IL FUNZIONARIO CAPO SERVIZIO

Dr. Antonio Vittoria

IL DIRIGENTE DEL V SETTORE
Dr. Giuseppe Mirabelli

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti settori: Contratti e Concessioni Cimiteriali-Ragioneria

Il Dirigente del 1° Settore
Ragusa, li

Il Direttore Generale
Ragusa, li

Visto:

Il Segretario Generale

Per presa visione:

Il Sindaco

IL DIRIGENTE DEL V SETTORE
Dr. Giuseppe Mirabelli

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 25 FEB. 2010

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Licita Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del su indicato periodo di pubblicazione e cioè dal 25 FEB. 2010 al 03 MAR. 2010

Ragusa 04 MAR. 2010

IL MESSO COMUNALE

Parte integrante del fascicolo
della domanda di registrazione
N. 203 del 18.02.2010



COMUNE DI RAGUSA

N. 28547 del Repertorio

CONCESSIONE DI SUOLO NELL' AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI
MARINA DI RAGUSA, I° AMPLIAMENTO, PER LA COSTRUZIONE DI
UNA CAPPELLA

SCRITTURA PRIVATA

L'anno duemilatre, il giorno *dieci* del mese di *Giugno*
nella Segreteria del Comune di Ragusa

Tra

La dott.ssa Nunzia Occhipinti, nata a Ragusa il 23 novembre 1946, che inter=
viene nella qualità di Dirigente del Settore Contratti del Comune di Ragusa,
domiciliata per le funzioni presso la residenza municipale, ed in esecuzione
della determinazione dirigenziale N°0261 del 20 Marzo 2000,

e


La sig.ra Enrichetta Rosa, *pensionata*, nata a Pozzallo (RG) il 25 Novembre
1920 e residente a Ragusa in via Leonardo da Vinci n°24, C.F.

n° *RSOHEH205656953H*, si conviene e si contrae quanto segue:

1) La dott.ssa Nunzia Occhipinti, nella qualità suddetta, concede in uso tem=
poraneo alla sig.ra Enrichetta Rosa, che accetta, metri quadrati quattordici
(mq 14,00) di suolo nel cimitero di Marina di Ragusa, I° Ampliamento, indicato
con il n°31, settore IV° nella pianta planimetrica di detto cimitero e confinante
con un viale a sinistra e con muro di cinta a destra.

Il canone relativo, in ragione di € 77,47 (€ 150.000) al metro quadrato,
secondo la tariffa vigente, è stato versato giusta quietanza n°0140 del 03
Dicembre 1999 di € 1084,56 (milleottantaquattro/56) (€ 2.100.000), di questa

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa *N. Occhipinti*)
Rosa Enrichetta




6) Il diritto d'uso della sepoltura è riservato alla concessionaria ed ai compo=

IL DIRIGENTE

Dott.ssa N. Cecchini

From which the



nenti della sua famiglia che vengono individuati nel coniuge della titolare, negli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado e nei coniugi di costoro; resta fermo che la persona cui l'area è concessa assume la qualifica di concessionario o fondatore che manterrà per tutta la durata della concessione, trasmettendo solo il diritto alla inumazione o alla tumulazione ai propri discendenti in linea retta in qualunque grado ed ai coniugi di questi, fatte salve le deroghe regolamentari puntualmente previste;

7) La concessionaria si obbliga ad accettare ed osservare, senza limitazione alcuna, tutte le disposizioni regolamentari di Polizia Mortuaria, presenti e future, sia generali che locali; e, in particolare, quelle relative alle modalità di esercizio del diritto d'uso della sepoltura, alla sua trasmissione ed alle ipotesi tutte di decadenza o, comunque, di perdita di tale diritto. La concessionaria, altresì, si obbliga per sé e per i suoi successori, a comunicare al Comune la condizione di duplice titolarità entro sei mesi dal verificarsi dell'evento.


8) Le spese inerenti e dipendenti dal contratto sono tutte a carico della concessionaria.

La presente redatta in duplice originale, di cui uno per uso registrazione, viene dalle parti letta, confermata e sottoscritta.

IL DIRIGENTE

Maurizio Delfino

Prova Enrichetta



Registrato a Ragusa il

N. 1563

01-07-2003

€ 133,00

L. _____ di cui L. _____ per invio

Prova